

CAPITOLATO GENERALE

Art. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente Appalto, le norme e le condizioni generali che disciplinano l'affidamento da parte dell'Azienda Trasporti Pubblici S.p.A., di seguito più brevemente ATP - dei servizi relativi alla pulizia veicoli, alla loro gestione (rifornimento, rabbocco liquidi, movimentazione mezzi e battitura gomme), l'eventuale sostituzione dal servizio di linea (assistenza all'esercizio) e la prova su strada (assistenza all'officina), pulizia della sede Via Caniga (locali vari, parcheggio, piazzale, aree di sosta, uffici, palazzina direzionale, guardiola, marciapiedi perimetrali degli uffici), la gestione delle aree verdi, la pulizia del Gazebo di Via Tavolara, la pulizia dei manufatti aziendali e wc chimici, le piccole manutenzioni sulle strutture aziendali, nonché la fornitura di tutti i detergenti, carta asciugamani, carta igienica, sacchetti per rifiuti ed altri strumenti e materiali di consumo, concimi, diserbanti ed antiparassitari ecc., oltre che macchinari e attrezzature necessarie per lo svolgimento di tutte le suddette attività.

Nel Capitolato Speciale sono dettagliatamente indicati i mezzi, le aree e i locali nei quali l'impresa dovrà espletare il servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire per l'intera durata del contratto un monte ore minimo per il biennio non inferiore a n. 50.000 (da intendersi quali ore effettivamente prestate, ossia al netto di tutte le voci previste nelle tabelle del relativo CCNL), oltre che le eventuali ore aggiuntive indicate nell'Offerta Tecnica.

ATP corrisponderà all'aggiudicatario l'importo offerto in sede di gara.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto d'appalto è fissata in due anni; detta durata potrà essere soggetta a rinnovo per ulteriore anno alle stesse condizioni, qualora le parti si accordino in tal senso almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'Appaltatore dovrà, con adeguata organizzazione, assicurare l'espletamento del servizio a lui affidato in appalto nel completo rispetto delle disposizioni e dei regolamenti, nella maniera più idonea, sollecita ed efficiente e senza arrecare intralcio o molestia sia agli utenti sia al personale dipendente ATP.

L'ATP ha, in ogni caso, la facoltà di intervenire in ordine alla predetta organizzazione, in relazione alle esigenze del servizio ed alle caratteristiche degli impianti.

L'organizzazione, oltre alle normali esigenze, deve tempestivamente adeguarsi ad eventuali maggiori necessità stagionali od eccezionali, in modo da assicurare il servizio in ogni evenienza.

L'Appaltatore prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al presente appalto.

L'ATP si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore; quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'ATP dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva notizia al Responsabile dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

L'ATP si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio e senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni.

L'Appaltatore, od un suo incaricato designato dallo stesso ed accettato dall'ATP, dovrà frequentemente compiere sopralluoghi sul posto di lavoro per accertarsi che tutti gli obblighi assunti in sede di gara siano adempiuti nonché assicurare, in ogni occasione, il buon andamento del servizio.

L'attività di assistenza all'esercizio e all'officina, dovrà essere effettuata esclusivamente da personale dell'appaltatore idoneo alla guida e munito di Patente D-DE, copia della quale dovrà obbligatoriamente essere fornita all'Ufficio Tecnico Aziendale.

L'Appaltatore è obbligato, in caso di astensione totale o parziale dal lavoro del proprio personale, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio appaltato adeguandosi, peraltro, alle eventuali disposizioni dell'ATP.

L'espletamento del servizio affidato in appalto dovrà essere eseguito, ove previsto, negli orari indicati nel Capitolato Speciale All. B); tuttavia ATP, in relazione alle necessità specifiche che dovessero insorgere, potrà chiedere interventi in fasce orarie diverse rispetto a quelle indicate, ovvero in fasce diverse rispetto a quelle individuate dall'Appaltatore senza che ciò comporti maggiori oneri.

Art. 4 - SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI

Le Imprese concorrenti potranno effettuare, a loro cura e spese, i sopralluoghi che riterranno comunque necessari ed opportuni al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa influire sul prezzo d'offerta, previa richiesta all'ATP secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara.

Le Imprese concorrenti potranno altresì richiedere le informazioni supplementari che riterranno utili per la compilazione dell'offerta.

Sopralluoghi ed informazioni dovranno pertanto permettere alle Imprese concorrenti di essere a conoscenza di qualsiasi particolare, per cui l'aggiudicataria non potrà mai e per nessuna ragione appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza di dati della presente gara per richiedere, durante od al termine del servizio, il riconoscimento di oneri non previsti in sede di offerta.

La ditta dovrà eseguire tutte le prestazioni richieste e non potrà in alcun modo rilevare l'insufficienza del monte ore stimato o del corrispettivo offerto.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CIRCA I REQUISITI E GLI ADEMPIMENTI DEL PERSONALE

L'Appaltatore dovrà fornire:

1. prima dell'inizio del servizio:

- l'elenco nominativo del personale che intende impiegare, nel rispetto di quanto dichiarato in sede di stesura dell'Offerta Tecnica;
- apposita dichiarazione dalla quale risulti che i lavoratori utilizzati per eseguire l'appalto hanno i requisiti di legge previsti quali età, moralità, idoneità fisica;
- copia della patente di guida in corso di validità relativa al personale destinato all'attività di assistenza all'esercizio e all'officina.

2. almeno cinque giorni prima dell'inizio di ciascun mese:

- turni di lavoro per ciascun addetto (orario inizio e fine turno);
- indicazione delle modalità e della tempistica degli interventi previsti (e concordati con ATP) nel corso del mese.

3. giornalmente:

- i rapportini di lavoro, distinti per mezzi e locali, indicanti i nominativi del personale impiegato e relativi orari di servizio;
- per i soli interventi di pulizia sugli autobus, apposito "rapporto di pulizie" da tenersi a bordo mezzo;
- schede mensili, fornite da ATP, per la rilevazione del dato chilometrico dei veicoli aziendali (autobus e autoveicoli).

4. entro tre mesi dall'inizio del servizio:

- certificati attestanti la partecipazione dei lavoratori impiegati nell'appalto ai corsi di formazione indicati in sede di offerta.

Qualsiasi variazione dovrà essere prontamente comunicata al Funzionario ATP preposto al controllo del servizio.

Il personale addetto ai servizi affidati in appalto deve:

- a) possedere i requisiti fisici e le capacità professionali per un soddisfacente espletamento dei servizi medesimi;
- b) essere pienamente affidabile ed accettato dall'ATP la quale ha facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento di quei lavoratori che non ritiene di dover avere nel proprio ambito;
- c) essere informato dei rischi legati allo svolgimento dell'attività, come previsto dal D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla sicurezza); questa informazione verrà completata, per quanto di competenza dell'ATP, ai sensi dell'art. 26 del succitato decreto.

L'Appaltatore, inoltre, deve curare che il personale dipendente adibito all'espletamento del servizio in appalto:

- a) quando è in servizio vesta decentemente;
- b) sia sempre munito di apposito tesserino di riconoscimento per la circolazione negli impianti dell'ATP;
- c) tenga sempre un contegno corretto;
- d) consegna al personale individuato da ATP tutti gli oggetti di qualsiasi genere o natura, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenuti nell'ambito degli impianti o sulle vetture. Per ogni oggetto ritrovato e depositato verrà redatto, a cura del personale cui viene consegnato, apposito verbale con la descrizione e le circostanze del ritrovamento;
- e) segnali al rappresentante designato dall'ATP le avarie, le mancanze e le altre anomalie che rilevasse nel materiale rotabile, negli impianti, nei beni immobili e mobili;
- f) in relazione alle attività svolte, alla circolazione dei veicoli aziendali o di terzi, gli operai dovranno indossare, per la propria sicurezza, appositi dispositivi retroriflettenti, nonché i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), come da disposizioni impartite mediante cartellonistica ed alle indicazioni contenute nel documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla sicurezza).

È fatto assolutamente divieto all'Appaltatore ed al suo personale:

- a) prendere accordi e ricevere ordini da personale estraneo all'ATP anche se interessati all'esecuzione del servizio in appalto;
- b) chiedere compensi o regalie;
- c) divulgare dati o notizie concernenti, direttamente o indirettamente, il servizio appaltato;
- d) prendere parte diretta o indiretta a qualsiasi impresa che svolga attività in contrasto con gli interessi dell'ATP;
- e) usare gli apparecchi sonori e gli apparecchi radio installati sugli autobus;
- f) usare telefoni, personal computer, macchine elettroniche, calcolatrici, fotocopiatrici, lavagne luminose, ecc. di proprietà dell'ATP;
- g) sostare o circolare all'interno del deposito fuori dall'orario di servizio.

Art. 6 - VARIAZIONE PRESTAZIONI

Per esigenze aziendali l'ATP potrà richiedere all'Appaltatore, che rimane perciò obbligato ad eseguire, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo, nel rispetto dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CIRCA L'IMPIEGO DI ATTREZZI E MATERIALI

La Ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, sarà tenuta a fornire, presso la sede ATP, materiali e relative schede tecniche e di sicurezza dei prodotti che intenderà utilizzare, nonché depositare tutte le attrezzature indicate nel Progetto Tecnico presentato; per tale attività verrà steso apposito verbale.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire i mezzi e gli attrezzi d'opera occorrenti per l'espletamento del servizio, per i quali si stabilisce quanto segue:

- a) i mezzi e gli attrezzi in parola dovranno essere di quantitativo sufficiente per fronteggiare le esigenze dell'appalto e possedere i necessari requisiti in relazione all'ambiente in cui debbono operare e alla natura del servizio cui vengono adibiti. Il loro impiego è subordinato al preventivo benessere dell'ATP;

- b) i mezzi suddetti dovranno essere contrassegnati con il nome dell'Appaltatore e rispondere alle norme sulla sicurezza e di buona tecnica;
- c) qualora, per un qualsivoglia motivo, l'Appaltatore dovesse temporaneamente sospendere l'esecuzione dell'appalto affidatogli, sarà tenuto a mettere a disposizione dell'ATP, per tutta la durata della sospensione, i mezzi e attrezzi in parola;
- d) l'ATP non si costituisce in alcun modo depositario delle cose, degli attrezzi e dei mezzi di proprietà dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti che verranno a trovarsi nelle aree e nei locali di sua pertinenza, rimanendo la loro custodia e conservazione a totale carico, rischio e pericolo dell'Appaltatore, senza responsabilità alcuna della stazione appaltante per mancanze, sottrazioni, furti, manomissioni, distruzioni, ecc. dovute a qualsiasi causa, non esclusi gli incendi.

Art. 8 - DIVIETO SUBAPPALTO, CESSIONE O SUBENTRO

All'appaltatore è fatto divieto ricorrere al subappalto al di fuori dei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019, nonché cedere in tutto o in parte il contratto a lui affidato.

La violazione di quanto sopra comporterà la risoluzione in tronco del contratto per colpa dell'appaltatore.

Art. 9 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nella sua qualità di datore di lavoro l'Appaltatore deve, a tutta sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative alla sicurezza ed igiene del lavoro e fornire al personale le dotazioni ed i mezzi di protezione individuale e collettiva; quanto sopra dovrà essere effettuato in conformità a quanto segnalato dall'ATP mediante la trasmissione di stralcio della valutazione dei rischi d'interesse dell'Appaltatore, conformemente all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e nel rispetto della cartellonistica installata.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

L'Appaltatore, inoltre, è obbligato ad applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle attività costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal CCNL per le Imprese di pulizie e Servizi integrati/Multiservizi in vigore alla data di scadenza dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le successive modifiche od integrazioni che dovessero intervenire nel contratto collettivo stesso; egli è tenuto altresì all'applicazione del suindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è responsabile verso l'ATP dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti; il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime dall'anzidetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'ATP.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, la ditta aggiudicataria è tenuta a coprire, in armonia con l'organizzazione dell'impresa e con le relative esigenze tecnico-organizzative, il fabbisogno della mano d'opera con quella già utilizzata con continuità nel servizio fin ora affidato, come da All. K), come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e nel rispetto di quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica.

In ottemperanza al D.Lgs. 81/08:

- ATP redige la I^a versione del DUVRI relativo alla prestazione oggetto di appalto;
- successivamente il Committente e l'Appaltatore redigeranno una II^a versione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08. L'Aggiudicatario potrà effettuare ulteriori sopralluoghi con i Responsabili



del settore competente per la sicurezza individuati da ATP e dovrà consegnare il POS/DVR opportunamente integrato con le indicazioni relative alle attrezzature e apparecchiature utilizzate.

Prima dell'avvio delle attività dovranno essere espletate ulteriori attività di coordinamento e cooperazione tra le parti, al fine di definire operativamente gli interventi di prevenzione e sicurezza dai rischi di interferenza, da attuare per quanto di competenza.

Detto Documento Unico potrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'appalto che dovessero intervenire in corso d'opera.

Art. 10 - ACCERTAMENTI, CONTROLLI E TRATTENUTE

L'ATP ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che, da parte dell'Appaltatore, siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

L'ATP può effettuare direttamente accertamenti e controlli circa la tutela e il trattamento normativo ed economico del personale, indipendentemente da quelli di competenza degli Organi del Ministero del Lavoro.

L'Appaltatore è tenuto, se richiesto, a collaborare ai predetti accertamenti, senza far alcuna opposizione od ostruzionismo, ad esibire, su semplice invito, le giornaliere, i piani di lavoro, le scritture contabili e gli altri documenti che gli venissero richiesti.

L'appaltatore è obbligato altresì a comunicare ad ATP eventuali contenziosi con il personale nonché fornire, in occasione di ogni fatturazione, le certificazioni attestanti la correttezza contributiva e retributiva, pena la sospensione dei pagamenti.

Qualora l'ATP rilevi, o l'Ispettorato del Lavoro o un Istituto Assicuratore segnali, l'inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi verso il personale dipendente, sia per quanto riguarda la corresponsione dei salari e degli altri emolumenti, sia per quanto concerne le assicurazioni obbligatorie e le previdenze in genere, potrà adottare i provvedimenti che riterrà opportuni a carico dell'Appaltatore - ivi compresa eventualmente la risoluzione in tronco del contratto di appalto prevista all'art. 15 - e potrà procedere ad effettuare le trattenute sui pagamenti in acconto e sul saldo, nonché all'incameramento del deposito cauzionale.

In caso di inadempienze salariali dell'Appaltatore verso il personale dipendente, l'ATP dopo aver intimato l'Appaltatore a dimostrare entro il termine stabilito nella stessa diffida, di aver adempiuto al pagamento delle mercedi dovute, può corrispondere in tutto o in parte, ai lavoratori impiegati nell'appalto, il corrispettivo giornaliero costituito dalla paga base e da ogni altra indennità giornaliera fissa sicuramente spettante ai lavoratori medesimi per il periodo cui si riferiscono le inadempienze.

A tale scopo l'Appaltatore è obbligato a fornire i dati e i documenti relativi e tutte le altre indicazioni che l'ATP ritenesse opportuno richiederli.

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore non ottemperasse al suindicato obbligo, l'ATP non assume alcuna responsabilità circa eventuali errori in cui dovesse incorrere per la corresponsione delle mercedi ai lavoratori.

Le somme pagate dall'ATP per il suddetto titolo, fino a concorrenza dei crediti spettanti ai lavoratori, non potranno superare i crediti disponibili all'atto del pagamento e saranno recuperate sul corrispettivo di appalto.

La facoltà dell'ATP prevista dai precedenti commi s'intende permanga anche dopo la cessazione delle prestazioni oggetto del contratto fin quando vi sia disponibilità dei relativi crediti.

Per le predette trattenute, come per ogni sospensione o ritardo nei pagamenti in dipendenza di quanto previsto dal presente articolo, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione, né avrà diritto, in nessun caso, a corresponsione di interessi o a risarcimento danni a carico dell'ATP.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'ATP non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore, ai suoi dipendenti od alle loro cose nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto o in dipendenza del servizio, oltre che per qualsiasi altra causa, anche estranea all'ATP.

Quando si verifichi un danno che derivi da evento dipendente dal servizio e che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, non possa considerarsi rientrante nel rischio ordinario attinente alla natura delle prestazioni ed all'ambiente in cui si eseguono, l'Appaltatore assume ogni responsabilità qualora risulti che ha concorso a determinare il danno e non dimostri che ha adottato ogni provvedimento, prescritto dal Capitolato o dal contratto o richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad impedire l'evento e ad evitare o limitare il danno, oppure non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale od alle cose dell'ATP od a terzi (comprese le cose di terzi presenti nelle aree ATP a qualsiasi titolo), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'ATP da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse loro mossa.

A garanzia delle responsabilità per danni causati nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà rilasciare per tutta la durata dell'appalto apposita polizza assicurativa con beneficiario ATP con massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Art. 12 - SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO - PENALITÀ

Nel caso che l'Appaltatore durante il corso di validità del contratto sospenda per un qualsiasi tempo il servizio assunto o non l'esegua in modo regolare e completo, l'ATP può provvedervi come crede più opportuno a spese, rischio e responsabilità dell'Appaltatore a carico del quale restano tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che l'ATP sia costretta ad adottare di conseguenza.

Qualora al verificarsi di astensioni del personale dal servizio (totale o parziale) l'Appaltatore non provveda a sostituire i lavoratori astenutisi con altro personale, oltre che per ogni altra inosservanza agli obblighi e condizioni contrattuali, l'ATP applicherà le penalità di seguito riportate:

- per ogni mancata od incompleta esecuzione delle operazioni di pulizia o altra attività richiesta, penalità estensibili, a seconda della gravità del caso, da € 150,00 fino al doppio del compenso giornaliero stabilito sulla base dell'importo di aggiudicazione;

- mancata presentazione della documentazione richiesta all'art. 5 del presente Capitolato, sarà applicata la penalità giornaliera pari a € 100,00 giorno;

- per ogni carenza in merito al mancato approvvigionamento di materiali e/o attrezzature, ovvero nel caso venisse riscontrato l'utilizzo di materiali e/o attrezzature diversi rispetto a quelli indicati nel Progetto Tecnico ed approvati da ATP, sarà applicata la penalità giornaliera pari a € 100,00 giorno.

Qualora in uno stesso mese siano applicate tre penalità ovvero l'importo delle penali raggiunga il 10% dell'ammontare dell'importo annuale contrattuale, l'ATP avrà facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione delle predette penalità non esclude la facoltà da parte dell'ATP di risolvere in tronco il contratto, né il suo diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni; l'importo delle penalità sarà trattenuto dalle competenze pattuite.

Premesso che ATP è un'impresa pubblica che svolge una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del Codice appalto, ad essa si applicano le norme dettate per i settori speciali; non trova pertanto applicazione l'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 13 - PREZZO E CLAUSOLA DI REVISIONE

Ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a) ed il richiamo dell'art. 1 comma 511, della L. 208/2015 in esso contenuto, in particolare:

sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione nel valore del servizio, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'Impresa o la Committente hanno facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, avendo cura di allegare all'apposita istanza, la

documentazione a comprova dell'effettiva variazione del prezzo (dichiarazione fornitori o altri idonei mezzi di prova). In tal caso il RUP effettuerà un'apposita verifica volta ad accertare le intervenute variazioni dei prezzi per le determinazioni del caso. L'istruttoria potrà tener conto di Indici Istat, Prezzari con carattere di ufficialità, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'Impresa la stazione appaltante si pronuncia entro 30 giorni con provvedimento motivato; in caso di accoglimento delle richieste lo stesso determinerà l'importo della compensazione riconosciuta.

Art. 14 - FINANZIAMENTO - COMPENSI - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il servizio è autofinanziato, pertanto l'ATP provvederà a liquidare i compensi entro 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario, sul conto dedicato, ai sensi della L. 136/2010, intestato alla contraente; a pena di nullità assoluta del contratto l'aggiudicataria assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 comma 8 della suddetta legge. Il contratto pertanto sarà risolto qualora le transazioni non vengano effettuate tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Di tale conto dovranno essere fornite le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'ATP, sull'importo netto progressivo delle prestazioni effettuerà, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, la ritenuta dello 0,50%.

Nel rispetto dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 si precisa che, prima di effettuare il pagamento, ove questo risulti superiore al limite stabilito, l'ATP dovrà accertare, nei modi consentiti dalla legge, che il beneficiario risulti in regola con il Fisco.

I suddetti pagamenti sono vincolati, come stabilito dall'art. 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 all'esibizione da parte dell'impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 157/2019).

Mensilmente dovrà essere emessa una fattura nella quale dovranno essere riportati separatamente i costi relativi alle seguenti voci:

1. pulizia e assistenza autobus;
2. pulizia auto di servizio
3. pulizia mezzi strumentali
4. pulizia carri attrezzi
5. pulizia spazi esterni (piazzale, tettoie, aree verdi, ecc.)
6. pulizia officina
7. pulizia uffici

L'IVA sarà corrisposta secondo quanto previsto dal D.P.R. 633/72

Art. 15 - PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi e delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro; al riguardo egli deve provvedere, a sua cura e spese, alle attrezzature e simili, in maniera rispondente alle norme sopraindicate ed in relazione alle concrete esigenze del servizio.

Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni delle norme in parola, salvo quanto stabilito eventualmente in contratto sono di competenza dell'ATP per quanto riguarda gli immobili, impianti fissi o incorporati facenti parte del patrimonio dell'Azienda stessa ed interessati dalle prestazioni affidate al contraente.



L'Appaltatore è tenuto a segnalare all'ATP gli eventuali lavori e forniture occorrenti per la rispondenza alle norme sulla prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro per quanto di competenza dell'Azienda, nonché evidenziare le anomalie su impianti, macchinari, attrezzi e quant'altro di proprietà dell'ATP, che possano compromettere la sicurezza di persone o cose.

In presenza di dette anomalie, il personale dell'Appaltatore dovrà astenersi dall'effettuare qualsiasi operazione non di competenza che possa esporlo a rischi di qualsiasi genere. Sarà cura dell'ATP intervenire prontamente per la risoluzione degli inconvenienti indicati.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi sopra indicati, il contratto d'appalto può essere risolto in tronco, a solo giudizio dell'ATP e senza bisogno di alcuna formale intimazione ma con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore di fatto abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- b) quando incorra in gravi inadempienze agli obblighi assunti, ivi compresa mancata applicazione di quanto indicato in sede di partecipazione nel Progetto Tecnico, o in frequenti irregolarità nell'esecuzione del servizio;
- c) quando incorra in grave e provata indegnità;
- d) in caso di frode, di contravvenzione continuata nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- e) in caso di cessione della ditta, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta.

Nel caso di risoluzione l'ATP provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati e alla rivalsa sia sul deposito cauzionale che sulla ritenuta in garanzia per i danni subiti; la predetta rivalsa non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta comunque salva la facoltà di ATP di pretendere il risarcimento di eventuali danni conseguenti alla risoluzione stessa.

Art. 17 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi tutti contemplati dal presente Capitolato e dal contratto, l'Appaltatore deve provvedere a versare prima dell'inizio del servizio la cauzione definitiva costituita secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; essa pertanto va reintegrata ogni qualvolta l'ATP operi prelevamenti per fatti connessi con l'elusione del contratto (art. 103 comma 1).

La cauzione verrà svincolata previo conteggio relativo all'applicazione delle penalità se dovute, risolta ogni eventuale contestazione e verificato il completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice.

Art. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - REGISTRAZIONE FISCALE - SPESE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di contratto, bollo, registrazione, garanzie accessorie, imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti al servizio; saranno a carico dell'aggiudicataria inoltre le spese per le pubblicazioni obbligatorie, in applicazione di quanto disposto dal D.M. 02.12.2016.

Art. 19 - CODICE ETICO E PIANO TRIENNALE

L'Impresa accetta e si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel "Codice Etico e di Comportamento" e nel "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" di ATP pubblicati nell'apposita sezione "Trasparenza" del sito aziendale www.atpsassari.it di cui dichiara di avere preso visione e avere piena conoscenza.



Art. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Contratto, in caso di controversie non risolubili in via amministrativa, il foro competente sarà esclusivamente quello di Sassari.

Art. 21 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, nel D.Lgs. n. 81/2008 ed alla normativa relativa alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie.